

TI_GERICHTE 11.1996.154 vom 28. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.154

FR: TI_GERICHTE 11.1996.154 du 28 février 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1996.154 del 28 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Le appellanti criticano tale conclusione e sostengono che la convenzione matrimoniale non è valida poiché non era stata sottoposta per approvazione all'autorità tutoria, come prevedeva l'art. 181 cpv. 2 vCC. Tale convenzione lederebbe la loro porzione legittima e a torto il Pretore avrebbe ritenuto che solo i discendenti non comuni sarebbero protetti. a) Dal fascicolo processuale si evince anzitutto che il 23 luglio 1986 la Delegazione tutoria di _____ ha comunicato all'avv. _____, patrocinatore delle appellanti, di avere esaminato e approvato la nota convenzione (doc. A). La censura relativa alla carenza di approvazione rasenta pertanto la temerarietà. b) Per quanto riguarda la tutela della porzione legittima dei discendenti comuni il Tribunale federale, modificando la sua precedente giurisprudenza, aveva invero stabilito a suo tempo che l'attribuzione dell'intero aumento coniugale al coniuge superstite era riducibile se ledeva la quota legittima dei discendenti (DTF 102 II 313, 106 II 277). Se non che, il nuovo diritto matrimoniale entrato in vigore il 1° gennaio 1988 prevede espressamente che le convenzioni con cui è pattuita una diversa ripartizione dell'aumento non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti (art. 216 cpv. 2 CC). L'art. 10 tit. fin. CC riprende in sostanza il medesimo principio. Certo, anche dopo l'introduzione del nuovo diritto matrimoniale il Tribunale federale ha avuto ancora modo di ribadire che simili convenzioni possono essere soggette a riduzione se pregiudicano la quota legittima dei discendenti (DTF 115 II 321 consid. 3; 116 II 243), ma a prescindere dal fatto che per discendenti non devono intendersi necessariamente i discendenti comuni, in entrambi i casi citati si trattava di rivendicazioni di figli non comuni. Nel caso di discendenti comuni, come in concreto, la volontà del legislatore di escludere la riduzione in caso di lesione della quota legittima è chiara e non lascia spazio a interpretazioni (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 56 ad art. 216 CC; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 393; Piotet in: RSJ 86/1990 pag. 41). Nella fattispecie risulta dalla perizia Germann che tutta la sostanza coniugale, salvo il ricavato della vendita del fondo n. _____ RFD di _____, è costituita da aumenti. A ragione dunque il Pretore ha estromesso tutti gli attivi inseriti nell'inventario dell'8 settembre 1994. L'appello su questo punto è di conseguenza infondato.

E. 3

Le appellanti sostengono che in sede di inventario _____ ha rivendicato 13 / 16 dell'asse successorio, riconoscendo la legittima delle figlie, ciò che contrasterebbe con la domanda n. 1 della petizione, intesa ad accertare che tutti i beni inventariati sono

costituiti da aumenti. Ora, a prescindere dal fatto che tale contestazione è tardiva poiché sollevata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nel caso specifico non è in discussione la quota legittima delle appellanti sui beni propri del defunto padre. Del resto _____ con la petizione ha chiesto di accertare che gli attivi inventariati sono aumenti della sostanza coniugale, e di estrometterli quindi dall'inventario poiché di sua proprietà, di modo che non è data a dividere nessuna diversità nelle domande. Si aggiunga che nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali (Rep. 1971 pag. 252, 1962 pag. 170): le prime due fasi, relative all'accertamento del diritto della divisione e alla determinazione della consistenza ereditaria (art. 475-479 CPC), hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla divisione (norme legali o clausole testamentarie), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Solo l'ultima fase, quella della divisione effettiva (art. 480 segg. CPC), che riguarda come ripartire, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione. Ne discende che solo in quella fase saranno determinate le eventuali rispettive quote, di modo che l'appello è nuovamente destinato all'insuccesso.

E. 4

Il Pretore ha rilevato che la particella n. _____ RFD di _____ era un bene proprio del defunto, poiché gli era stata ceduta nel 1970 dal fratello come corrispettivo della cessione delle ragioni ereditarie nella successione dei genitori. Egli ha accertato che, sebbene tale fondo sia stato venduto il 19 maggio 1984 per fr. 100'000.–, l'importo non è stato rinvenuto nei beni del defunto, ragione per cui non è stato inserito nell'inventario. Le appellanti sostengono che tale importo non può che essere finito sui libretti di risparmio e negano che possa essere stato impiegato per estinguere altri debiti. Esse sostengono inoltre che le dichiarazioni della madre durante l'interrogatorio formale non sono credibili e ritengono che quest'ultima abbia operato diversi spostamenti sui libretti di risparmio prima e dopo la morte del marito per danneggiarle. Ora, è possibile che _____ sia stata reticente nelle sue risposte in occasione dell'interrogatorio formale, ma ciò non dimostra ancora la tesi delle appellanti. Dal fascicolo processuale si evince che il conto cifrato presso la _____ di _____ è stato aperto il 27 agosto 1985 con un versamento di fr. 3'117.– della _____ assicurazioni, mentre il libretto di risparmio "terza età" intestato a _____ presso l'_____ di _____ è stato aperto il 3 luglio 1991 con il deposito di fr. 29'039.05 (fascicolo edizioni). Tali conti sono dunque successivi – e di molto tempo – alla vendita della particella _____ RFD di _____. Inoltre l'atto notarile menziona che il compratore aveva già versato l'importo di fr. 99'000.– al momento della firma del rogito. In base a simili dati non si può pertanto concludere nel senso voluto dalle appellanti. Sulla destinazione di questa somma nulla è dato di sapere e in mancanza di qualsiasi elemento probatorio le argomentazioni delle appellanti cadono nel vuoto. Dagli atti, inoltre, risulta unicamente che il 20 maggio 1992 _____ ha estinto il conto risparmio "terza età" e che l'11 settembre 1992 _____ ha prelevato dal conto _____ di _____ fr. 41'000.– per depositarli su un libretto all'_____ di _____. In circostanze siffatte non è dato di vedere quali siano le manovre messe in atto dalla madre per danneggiare le due figlie, di modo che su questo punto la sentenza del Pretore merita conferma.

E. 5

Le appellanti affermano che gli oggetti inventariati come n. 26, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 non possono costituire patrimonio della sola madre. Come si è visto però (consid. 2), tutti i beni inventariati, salvo il provento della vendita del fondo _____ RFD di _____, costituiscono aumenti della sostanza coniugale, di esclusiva spettanza della moglie in virtù della nota convenzione. Essa poteva pertanto disporne liberamente. Lo stesso vale per il provento della vendita delle particelle n. _____ e _____ RFD di _____, già appartenenti ai coniugi in ragione di metà ciascuno (perizia Germann pag. 3 e 5). Si aggiunga che, contrariamente alla tesi delle appellanti, la procedura seguita non è quella di camera di consiglio, bensì quella accelerata (art. 389 segg. CPC), che non prevede particolari limitazioni nei mezzi di prova. Ciò posto, l'appello non merita su questo punto quindi ulteriore disamina.

E. 6

Le appellanti contestano infine sia il valore litigioso della causa promossa dalle appellate sia le ripetibili assegnate dal Pretore. a) Per quanto riguarda il valore litigioso esse ritengono che per determinare il valore della particella n. _____ RFD di _____ il Pretore avrebbe dovuto attenersi a quello di stima (fr. 104'960.-). Il primo giudice ha fissato tale valore riprendendo quello di fr. 170'000.-, corrispondente alla metà del valore del fondo in questione, desumibile dall'inventario. Ora, è vero che per calcolare il valore di un immobile il Pretore può, in difetto di altre indicazioni, legittimamente attenersi al valore di stima (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 9). Dagli atti risulta tuttavia che lo stesso _____, dando seguito a un incarico del patrocinatore delle appellanti, ha indicato in fr. 340'000.- il valore di mercato del fondo in questione (inserto A all'inventario 8 settembre 1994). Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dalla valutazione del Pretore. b) Per quanto riguarda il calcolo delle ripetibili, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali l'appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep. 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309), tranne che il Pretore abbia completamente ommesso di statuire sulla domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309). Analogo principio vige, del resto, sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 420, n. 1.4.1.2 ad art. 55). In concreto le appellanti si limitano a definire severa la fissazione delle ripetibili, ma non dicono a quanto esse dovrebbero ammontare, ossia in che misura dovrebbero essere riformate le indennità stabilite dal Pretore (fr. 6000.-). Al proposito il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga che, come indicato in precedenza, la procedura seguita non è quella di camera di consiglio e che per l'art. 13 della tariffa dell'Ordine degli avvocati, ancorché non vincolante per il giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150), l'onorario per le cause in procedura accelerata è quello normale, calcolato come agli art. 8 e segg. della tariffa stessa. Ciò posto, l'appello, infondato, deve essere respinto.

E. 7

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata 2. Gli oneri dell'appello principale consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 1'450.- b) spese fr. 50.- fr. 1'500.- sono posti in solido a

carico delle appellanti, che rifonderanno alle controparti – sempre con vincolo di solidarietà
– fr. 2'000.– complessivi per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a – avv. _____
_____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.